



**Sezione Regionale FVG.**

**C.F. 94156650304**

**pec: [friuliveneziagiulia@pec.snami.org](mailto:friuliveneziagiulia@pec.snami.org)**

**Il Presidente p.t.**

**cell. 328.5560373**

Al Direttore Generale

ASUFC

[asufc@certsanita.fvg.it](mailto:asufc@certsanita.fvg.it)

*e per conoscenza:*

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

[salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it)

Al Direttore Generale ARCS

[arcs@certsanita.fvg.it](mailto:arcs@certsanita.fvg.it)

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

[segreteria.ud@pec.omceo.it](mailto:segreteria.ud@pec.omceo.it)

Oggetto: Obbligatorietà timbratura con badge MCA Alto Friuli e utilizzo del Modulo “b”. Allegati.

Con l'allegata (con evidenziazioni) comunicazione Prot. n. 168459 del 15/11/2023 i Medici di Medicina Generale del ruolo unico di assistenza primaria **ad attività oraria**, indicati come “*medici di Continuità Assistenziale – Titolari e Sostituti*” (ma **Sostituti di chi?** visto che i titolari sono pochissimi e ben pochi sono anche gli incaricati a tempo determinato ...), vengono “avvisati” “*che a partire dal 1 dicembre p.v. non verranno più accettate richieste di mancata timbratura per assenza di badge*”: speriamo si tratti almeno di un avviso ... di garanzia ...

Si ricorda che il **vigente AIR SCA – DGR. 1718/2019 sul punto recita testualmente: “13. ULTERIORI IPOTESI DISCIPLINATE DA ACCORDI AZIENDALI**

**1. Le Aziende sono tenute a definire, mediante apposito Accordo Integrativo Aziendale:**

- a. le modalità di identificazione dell’operatore e di rilevazione della presenza dei MCA in turno (inizio e fine turno), mediante la messa a disposizione e *l’utilizzo di badge elettronico in completa sostituzione della modalità cartacea*; la *rendicontazione mensile elettronica*, utile alla liquidazione del MCA, sarà quindi di pertinenza dell’Ufficio aziendale a ciò preposto;
- b. *l’integrazione operativa dei MCA nelle forme organizzative funzionali entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo*, favorendo, anche attraverso la partecipazione dei MCA alle riunioni/audit delle AFT, il raggiungimento del debito formativo triennale ECM;
- c. *l’istituzione di forme di reperibilità per i MCA secondo le previsioni dell’art. 71, comma 3, dell’ACN* e secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Accordo;
- d. *la previsione della progressiva inclusione dei MCA nelle forme organizzative erogative monoprofessionali e multiprofessionali;*

**2. Le Aziende possono inoltre definire, mediante *apposito Accordo Integrativo Aziendale*:**

- a. l’istituzione a livello distrettuale/aziendale del/i Coordinatore/i di SCA individuato/i tra i MCA delle sedi ai sensi dell’art. 14 del presente Accordo.
- b. *la previsione di eventuali attività ambulatoriali SCA, ad accesso regolamentato nelle sedi idonee in termini strutturali*, fornite di adeguata strumentazione ed in cui sia garantita la massima sicurezza per utenti e Professionisti, preferibilmente ove sia prevista la presenza in turno di almeno due MCA. Tale attività è *disciplinata secondo l’art. 15 del presente Accordo.*”.



**Sezione Regionale FVG.**

**C.F. 94156650304**

**pec: [friuliveneziagiulia@pec.snami.org](mailto:friuliveneziagiulia@pec.snami.org)**

**Il Presidente p.t.**

**cell. 328.5560373**

Quindi, è di tutta evidenza che l'**utilizzo di badge elettronico è in completa sostituzione della modalità cartacea** e non può essere richiesta ai MMG ad attività oraria alcuna ulteriore incombenza burocratico-amministrativa, men che meno la compilazione di modulistica.

Con la medesima comunicazione infatti, viene *“richiesto altresì il modulo “b” compilato in tutte le sue parti, ai fini di monitoraggio e giustificazioni di eventuali straordinari, da consegnare tassativamente entro il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è svolto il servizio di CA, e fino a diversa comunicazione.”*

Si chiede pertanto cosa si intenda per *“eventuali straordinari”*, istituto contrattuale non previsto in ACN né tantomeno in AIR, e **quando i contenuti di tale modulo siano stati condivisi con le OO.SS. della MG** al tavolo istituzionale di confronto e, infatti, in alcune parti sono **palesamente in contrasto con le previsioni pattizie cioè ACN e AIR SCA – DGR. 1718/2019.** Accordo quest'ultimo che la Direzione aziendale mai ha voluto applicare in toto, nonostante le nostre reiterate richieste, se si esclude l'art. 14 (Coordinatore SCA): nel documento allegato sono state messe in risalto alcune **criticità** che **vanno al più presto sanate** nelle sedi istituzionali preposte come previsto da ACN e AIR SCA.

Si diffida l'Azienda, anche nelle sue articolazioni territoriali, a evitare di imporre ai Medici di Medicina Generale l'utilizzo di modulistica mai concordata, imposizione che in assenza del dovuto confronto con le OO.SS. della M.G. equivale ad ordini di servizio e configurandosi quindi quella potestà autoritativa giudicata più volte illegittima da giurisprudenza costante; si chiede pertanto di rivedere immediatamente i contenuti della nota in oggetto.

Si rimane in attesa di riscontri ai sensi della legge 241/1990 e smi.

Distinti saluti

Gonars, 19 novembre 2023

Dott. Stefano Vignando